

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 25

Adunanza 21 giugno 2011

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI VINOVO - VARIANTE PARZIALE N. 7 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 604 – 21636/2011

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori UMBERTO D'OTTAVIO, UGO PERONE e IDA VANA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Vinovo:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 11-14590 del 24/01/2005;
- ha approvato cinque Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77;
- ha adottato, con la Deliberazione del C.C. n. 10 del 29 gennaio 2009 la Deliberazione programmatica della Variante Strutturale n. 1 al vigente P.R.G.C., ai sensi del comma 4 dell'art. 17 della L.R. 56/1977, da approvarsi con le procedure di cui alla L.R. 1/2007;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 34 del 11/05/2011, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 18/05/2011 (pervenuto il 19/05/2011), per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal citato settimo comma;  
(Prat. n. 085/2011);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 7.592 abitanti nel 1971, 11.591 abitanti nel 1981, 13.435 abitanti nel 1991 e 13.425 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un andamento demografico pressoché costante nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale di 1.773 ettari di pianura con pendenze inferiori ai 5°; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli si evidenzia 786 ettari in *Classe II<sup>A</sup>* (pari a circa il 44% della superficie comunale) 647 ettari in *Classe II<sup>B</sup>* (pari a circa il 36% della superficie comunale). E' altresì interessato su una superficie di 6 ettari da "Aree boscate";
- sistema produttivo: appartiene al "*Bacino di valorizzazione produttivo di Nichelino*";
- risulta compreso nel *Circondario di Torino*, sub-ambito "*Torino*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- è individuato dal P.T.R. e confermato dall'art. 7.1 del P.T.C. come "*Centro Storico di media rilevanza*";
- fa parte del Patto Territoriale di Torino Sud (insieme ad altri 23 comuni, numerose associazioni e Enti) con protocollo d'intesa sottoscritto nel dicembre 1999 nella Città di Moncalieri, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile; infrastrutture viarie e di trasporto:
  - infrastrutture per la mobilità:
    - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 140, n. 142, n. 143, n.144 e n. 145;
    - è attraversato dalla linea ferroviaria Pinerolo-Torino per la quale il P.T.C. prevede il raddoppio della strada ferrata e la realizzazione di una nuova stazione ferroviaria come sub-nodo di interscambio gomma/ferrovia; il P.T.C. prevede la realizzazione della bretella di collegamento tra la S.P. n. 140 e la Variante Debouchè con la creazione di un cavalcaferrovia ed inoltre il potenziamento della S.P. n. 144 con realizzazione di una nuova tratta tra il Comune di Candiolo e il Comune di Vinovo;
  - assetto idrogeologico del territorio:
    - è attraversato dai Torrenti Chisola e Oitana, i cui corsi sono compresi nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004 s.m.i., in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
    - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 334 ettari di aree inondabili con tempo di ritorno di 25-50 anni;
    - il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 398 ettari di territorio comunale e la previsione di un "*limite di progetto tra fascia B e fascia C*" di circa 1,491 Km di lunghezza;
- tutela ambientale:
  - è lambito dai confini del Parco Naturale di Stupinigi e dal Biotopo di interesse Comunitario - Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" - BC 10004 "*Stupinigi*";
  - è interessato per una superficie di circa 2 ettari dal Decreto Ministeriale 1 agosto 1985 "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il Parco e la Palazzina di caccia di Stupinigi*", ora incluso nei vincoli di tutela di cui al D.Lgs. 42/04 s.m.i.;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del PTC);  
 preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto

Preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 34/2011 di adozione;

rilevato che il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone nello specifico le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- area CR. II n. 1099/c: in applicazione delle norme dell'art. 14 della L.R. 20/2009 e s.m.i. che consentono al privato, mediante accordo con l'Amministrazione Comunale, di realizzare in determinate aree cubature provenienti da demolizioni e/o previste dal P.R.G. e non utilizzate, viene ridotto l'ambito per Servizi comunali (art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.) contraddistinto con il n. 252 e integrato con l'area a destinazione urbanistica "*Residenziale di completamento edilizio*" contraddistinta con il n. 1099;
- area CR.III 05/B n. 1012/b: ai sensi dell'articolo sopra richiamato della L.R. 20/2009 si propone anche in questo ambito, avente già una destinazione residenziale, il trasferimento di cubatura da demolizione e previsioni inutilizzate del Piano;
- aree SPI/V n.1097 e TP/C n. 1043: in relazione all'iniziativa denominata "*Corona Verde*" viene riconosciuto in luogo dell'ambito 1043 con destinazione urbanistica "*Attività private di interesse collettivo*", l'area SPI/V n. 1097 con destinazione "*Servizio sociali e attrezzature a livello comunale*", mentre la capacità edificatoria e la destinazione urbanistica della zonizzazione n. 1043 viene fatta atterrare a sostituzione dell'ambito n. 1094 a destinazione urbanistica "*Verde Privato*";

evidenziato che con riferimento al D.Lgs. 152/06 in merito alla Valutazione Ambientale Strategica, la deliberazione C.C. n. 34/2011 di adozione rileva che "*la variante parziale in oggetto rientra tra i casi di esclusione dal processo di valutazione ambientale ai sensi della D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 (...)*";

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26817/2010 del 20/07/2010 di adozione del progetto definitivo della Variante al Piano Territoriale vigente, denominata "PTC2", ed in particolare le misure di salvaguardia stabilite con gli articoli 8, 39 e 40 delle Norme di Attuazione;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 03/07/2011;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 13/06/2011;

consultato il Servizio Pianificazione Territoriale in data 14/06/2011;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C., del Comune di Vinovo, adottato con deliberazione del C.C. n. 34 del 11/05/2011, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le misure di salvaguardia stabilite con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26817/2010 del 20/07/2010 di adozione del progetto definitivo della Variante al Piano Territoriale vigente, denominata "PTC2", con riferimento agli articoli 8, 39 e 40 delle Norme di Attuazione;
2. di dare atto che, al suddetto Progetto Preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Vinovo la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta